



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LUCCA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- DI BUGNO ANTONIO Presidente
- PIERAGNOLI GIACOMO Relatore
- BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI Giudice
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1070/2018
depositato il 11/12/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] IMU [redacted]
contro:
I CARE S.R.L.

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] IMU [redacted]
contro:
VIAREGGIO COMUNE
PIAZZA NIERI E PAOLINI N. 1

difeso da:
[redacted]

proposto dai ricorrenti:
[redacted]

difeso da:
BARTOLI GIULIO
CORSO ANTONIO GRAMSCI 77 51100 PISTOIA PT

difeso da:
BARTOLI VALERIANO
CORSO ANTONIO GRAMSCI N. 77 51100 PISTOIA PT

- sul ricorso n. 429/2019

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1070/2018 (riunito)

UDIENZA DEL

26/09/2018 ore 10:00

N°

652/18

PRONUNCIATA IL:

26 SET. 2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

17 OTT. 2019

Il Segretario

Rosario Mariotti





(segue)

depositato il 22/03/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] IMU [REDACTED]
contro:
TCARE S.R.L.

avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] IMU [REDACTED]
contro:
VIAREGGIO COMUNE
PIAZZA NIERI E PAOLINI N. 1

difeso da:
[REDACTED]

proposto dai ricorrenti:
[REDACTED]

difeso da:
BARTOLI GIULIO
DOTT.
CORSO ANTONIO GRAMSCI 77 51100 PISTOIA PT

difeso da:
BARTOLI VALERIANO
DOTT.RAG.
CORSO ANTONIO GRAMSCI, 77 51100 PISTOIA PT

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1070/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

26/09/2019 ore 10:00

Con ricorsi spediti in data 11/12/2018 e 08/01/2019, che vengono qui riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, il contribuente ██████████, impugnava gli avvisi di accertamento n. ██████████/2018 e 26826 con i quali la società I CARE srl, incaricata dal Comune di Viareggio, richiedeva il pagamento dell'imposta IMU relativa agli anni 2013 e 2014.

Il ricorrente contestava ed eccepiva:

- Difetto di legittimazione della società I.CARE srl, e del funzionario responsabile dei tributi, quindi nullità dell'atto impositivo;
- Inesistenza della notifica effettuata tramite corriere postale privato;
- Inesistenza della notifica effettuata tramite PEC;
- Vizio degli atti impositivi, per mancanza assoluta di motivazioni;
- Nel merito ritiene di avere correttamente effettuato il calcolo dell'IMU dovuta, non ci sono calcoli di rettifica della stessa.

Chiede quindi alla commissione di accogliere il ricorso, e annullare gli avvisi d'accertamento, con vittoria di spese di giudizio.

Con controdeduzioni inviate telematicamente in data 13/09/2019, il Comune di Viareggio si è costituito in giudizio e insistendo nella pretesa, faceva conoscere che l'affidamento del servizio riscossione tributi era stato attribuito alla società "I CARE Srl" con delibera della Giunta Comunale di Viareggio dell' 8.6.2016 e quindi precedentemente all'entrata in vigore della c.d. legge Madia (23.9.2016), per cui l'attribuzione, a meno di voler riconoscere a detta legge una inammissibile efficacia retroattiva, era valida, così come la firma opposta del funzionario.

L'avviso d'accertamento è stato motivato sufficientemente, in quanto contiene tutti gli elementi per poter operare una valida difesa.

Nel merito il fatto che il coniuge risiede in un altro comune comporta di se stesso l'inesistenza del presupposto di fatto del beneficio invocato. Per questi motivi, chiede di respingere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.

Si ritiene di doversi uniformare all'indirizzo interpretativo espresso da questa Commissione con precedenti pronunce secondo il quale, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune nelle sue controdeduzioni, l'art.14. c. 6 del D. lgs. n. n. 175/16, dove è previsto "che nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita", si applica anche con riferimento ai fallimenti di società in house verificatisi prima della sua entrata in vigore, nel caso di specie quello della "Viareggio Patrimoni", precedente affidataria del servizio riscossione, che è stato dichiarato l'11.9.2015.

Ciò non significa attribuire efficacia retroattiva al citato art. 14, che infatti non va ad incidere sulla legittimità della costituzione della "I Care s.r.l.", società in house alla



quale in data 8.6.2016, e quindi precedentemente all'entrata in vigore del "decreto Madia" (23.9.2016), era stato affidato il servizio riscossione tributi in sostituzione della fallita "Viareggio Patrimoni", ma solo darne l'unica interpretazione possibile, conformemente al dettato dell' art. 12 delle preleggi e alla chiara e univoca lettera delle norma, secondo la quale il mantenimento della partecipazione in dette società, successivamente all'entrata in vigore del "decreto Madia", è illegittimo.

Del resto un diversa lettura finirebbe con l'avere una non consentita portata abrogante di detto divieto che rimarrebbe, in contrasto con l'intento del legislatore, senza efficacia e la cui violazione quindi non avrebbe paradossalmente conseguenze giuridiche.

Il Comune di Viareggio non ha proceduto alla dismissione della sua partecipazione, e a poco rilevano sul punto le argomentazioni difensive in relazione alla brevità del termine in cui essa andava effettuata, con la conseguenza che l'operato della "I Care s.r.l." è divenuto illegittimo anche perché il Comune, per illegittimità sopravvenuta, ha perduto il controllo analogo, elemento questo indefettibile per il regolare svolgimento delle attribuzioni pubblicistiche da parte di società in house (art. 2, c.1 lett. c del decreto "Madia" e S.U. n. 26283/13).

Da ciò ne consegue che i provvedimenti successivi all'entrata in vigore del citato decreto, non si tratta quindi di applicazione retroattiva, sono affetti da nullità in quanto emessi da soggetto che non aveva più quel potere.

Provvedimenti che pertanto, contrariamente alla prospettazione difensiva, non sono sanabili ex art. 21-octies L. n. 241/90 sia perché gli accertamenti tributari, a differenza delle cartelle esattoriali, non sono atti vincolati vuoi perché il vizio qui rilevato è quello della nullità e non dell'annullabilità cui si riferisce invece la cita norma (cfr. Cass. n. 25017/2015 dove si sostiene addirittura la inapplicabilità della norma nel campo tributario).

Le ulteriori doglianze del ricorrente sono assorbite dall'accoglimento della eccezione principale, e il ricorso deve essere accolto.


In considerazione della novità della materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P. Q. M.

la Commissione accoglie i ricorsi riuniti e dichiara compensate le spese di giudizio.

Lucca, lì 26 settembre 2019

Il Relatore



Il Presidente

Antonio Di Bugno

COMMISSIONE TRIB. PROV. LE
Lucca

Si rilascia copia in carta libera per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Lucca, lì 22/10/19

IL SEGRET. RESP.

Francesco Prodiere

